

Norme regolamentari dell'esercizio professionale del fisioterapista

con allegati i testi normativi specifici

Per esercitare la professione di Fisioterapista bisogna essere in possesso della Laurea abilitante in Fisioterapia, o in possesso di un titolo equipollente, ed essere iscritto all'Ordine professionale territorialmente competente.

Il [Decreto del Ministero della Sanità del 27 luglio 2000](#) definisce la "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base".

Il campo proprio di attività e responsabilità delle professioni sanitarie è definito dalla [Legge n. 42/99 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie"](#) che stabilisce che:

Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici.

Il [D.L.vo n. 502/92, all'art. 6 comma 3](#), sancisce che:

Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili professionali, conseguentemente il Ministero della Sanità ha emanato il [Decreto Ministeriale n. 741, "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del Fisioterapista"](#), che "svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita", e che all'articolo 1, comma 2, punto a), prevede che il fisioterapista:

- elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;

all'articolo 1, comma 2, punto b):

- pratica autonomamente attività terapeutiche per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive;

all'articolo 1, comma 2, punto c):

- propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;

all'articolo 1, comma 2, punto d):

- verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

La [Legge n. 251/2000 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica"](#), all'articolo 2 (Professioni sanitarie riabilitative), comma 1, sancisce che:

Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.

La [Legge n. 43/2006 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali"](#), definisce che per poter esercitare la professione sanitarie bisogna essere in possesso del titolo universitario o titolo equipollente, che bisogna essere iscritto all'albo professionale di riferimento, istituisce l'obbligo di formazione continua tramite il sistema ECM, definisce una suddivisione dei professionisti a seconda del titolo conseguito definendo il professionista di base, coordinatore, specialistico, dirigente.

Sulla base della normativa vigente la formazione del fisioterapista è universitaria così come previsto dal [DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1996 "Approvazione della tabella XVIII-ter recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341"](#).

Gli [ordinamenti didattici emanati con D.L. n. 509/99](#) affermano:

I laureati in fisioterapia, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle loro competenze, elaborano, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; praticano autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali.

Per quanto riguarda il [Codice Deontologico dei fisioterapisti](#) ci si attiene al documento approvato dalla Direzione Nazionale dell'AIFI il 07 Ottobre 2011 e il testo rivisto da Cittadinanzattiva (Tribunale per i Diritti del Malato e Coordinamento nazionale Associazioni Malati Cronici).

Il fisioterapista è tenuto a redigere una documentazione clinica fisioterapica del paziente secondo quanto previsto dal suddetto codice deontologico che all'Art. 16 - Documentazione fisioterapica - prevede:

"La documentazione fisioterapica è lo strumento che garantisce la presa in carico della persona assistita e la certificazione dell'intervento professionale in ogni suo aspetto e fase cronologica.

Tale documento, nelle strutture pubblico-private, fa parte integrante della Cartella clinica e deve essere redatto chiaramente, con puntualità, diligenza, coerenza e completezza".

Infine, nell'esercizio professionale del fisioterapista bisogna tenere in considerazione quanto previsto dalla [Legge n. 24/2017](#) (cd. Legge Gelli-Bianco) recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

Quest'ultima legge prevede, altresì, che l'assicurazione per i professionisti sanitari, in particolare la Responsabilità Civile Professionale (RC professionale), è obbligatoria e copre i rischi legati all'esercizio della professione.